



**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016  
REGIONE ABRUZZO**

**DETERMINAZIONE N. 86 DEL 14/10/2019**

**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016  
REGIONE ABRUZZO**

**OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione, studio e consulenza a titolo gratuito al Dott. Antonio Iovino già dirigente della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 come novellato dall'art. 6, comma 2 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla Legge n.114/2014 e dall'art. 17, comma 3, della Legge n. 124/2015.**

**IL DIRETTORE**

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato ed integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante: "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017", convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e in particolare l'art. 3; comma 1, che prevede, ai fini della gestione dell'attività di ricostruzione, l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato "Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante: "*Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune, denominato "Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art. 3 del D.l. 17 ottobre 2016, n. 189*";

VISTA la convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", il cui schema è stato approvato dalla regione Abruzzo con DGR n. 586 del 18 ottobre 2017;

CONSIDERATO che l'art. 6 della richiamata convenzione (Regole di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione) demanda alla Regione Abruzzo di provvedere con proprio provvedimento all'articolazione dell'Ufficio speciale individuando le unità organizzative, nonché di provvedere, per quanto non disciplinato dalla convenzione, all'organizzazione e al funzionamento del predetto Ufficio, secondo le disposizioni in materia vigenti nell'ordinamento della Regione Abruzzo;

VISTO il Decreto n. 1/2017/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario per il Governo per la Ricostruzione con cui vengono definite le prime fasi per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;

VISTA la DGR n. 267 del 22.05.2017 con la quale si approva l'organigramma dell'Ufficio Speciale fissando la dotazione organica in 30 unità;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 326 del 18 maggio 2018 con la quale si è provveduto ad adeguare ed ottimizzare la struttura organizzativa dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo fissando in n. 50 unità l'organico del medesimo Ufficio;

VISTA la DGR n. 1053 del 31 dicembre 2018 recante: “Conferimento incarico di reggenza dell’Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 – DGR 73 del 24.02.2017” con la quale, a far data dal 01.01.2019, è stato conferito al Direttore Generale regionale, dott. Vincenzo Rivera, la reggenza dell’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, supportato e affiancato dai dirigenti regionali ing. Giancarlo Misantoni e dott. Antonio Iovino;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 261 del 14 maggio 2019, integralmente richiamata dal presente atto, con la quale, tra l’altro, si approva il nuovo assetto organizzativo dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, demandando al Direttore della Struttura, la ripartizione tra i diversi uffici del personale disponibile in considerazione della professionalità e categoria dei medesimi;

DATO ATTO che nel nuovo assetto organizzativo sono previste due figure dirigenziali tecnica ed amministrativo-contabile;

VISTA la DGR n. 500 del 14/08/2019 recante: Ufficio Speciale per la Ricostruzione post - sisma - Conferimento dell’incarico di Direttore al dott. Vincenzo Rivera, ai sensi del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm. ii..;

VISTO l’art. 3, comma 1- quarto periodo, del D.L. 189/2016 e s.m.i. prevede testualmente che *“Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto si fa fronte per l’anno 2016 a valere sul fondo di cui all’articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell’articolo 52;*

VISTA l’Ordinanza n. 26 del 29 maggio 2017 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016: *“Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione e modifiche all’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante: “Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio comune, denominato “Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189”;*

CONSIDERATO, in particolare, che la citata ordinanza 26/2017 prevede per le spese per l’assunzione di personale con forme flessibili dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo una percentuale del 10%;

RITENUTO che l’attuale ripartizione delle risorse previste a sostegno della ricostruzione dalle citate ordinanze, vede la regione Abruzzo assegnataria di una percentuale di appena il 10%, percentuale penalizzante che non consente una piena operatività in ragione dei carichi di lavoro, del numero di edifici inagibili e di popolazione assistita presenti sul territorio regionale, comportando principalmente una limitazione nella determinazione delle somme che spesano il personale dell’Ufficio ivi compresa quella per assunzioni del direttore e dirigenti;

CONSIDERATO altresì che l’Ufficio Speciale non possiede risorse finanziarie sufficienti per potersi avvalere di un dirigente a tempo determinato, atteso l’esiguità delle risorse attribuite all’Ufficio dall’Ordinanza commissariale n. 26/2017;

CONSIDERATO che l’attività dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione necessita della collaborazione di un esperto in possesso di una professionalità idonea a svolgere approfondimenti e fornire collaborazione nelle tematiche di competenza del medesimo Ufficio, con particolare riferimento alle problematiche relative al reclutamento del personale e per la gestione del medesimo, alla gestione finanziaria e alla rendicontazione delle spese sostenute da sottoporre all’Ufficio del Commissario Straordinario per la Ricostruzione ed alla Ragioneria Provinciale dello Stato, approfondimento e focalizzazione delle problematiche relative alla normativa sulla ricostruzione pubblica e privata e sulle attività produttive, tematiche che richiedono una specifica competenza nella materia;

CONSIDERATO che per conseguire la suddetta finalità occorre avvalersi di una specifica competenza professionale che al momento non risulta disponibile tra il personale dell’Ufficio Speciale;

RITENUTO che il Dott. Antonio Iovino, dirigente in quiescenza della Regione Abruzzo, risulta in possesso delle competenze, capacità ed esperienze necessarie ai fini del qualificato svolgimento della collaborazione richiesta;

RILEVATO altresì che il Dott. Antonio Iovino, potrà fornire all'Ufficio Speciale una collaborazione consulenziale generale avendo acquisito una notevole esperienza nei settori delle risorse umane, amministrazione generale ed economico finanziario, come si evince dal curriculum vitae;

CONSIDERATA la disponibilità manifestata dal Dott. Antonio Iovino ad assumere l'incarico di collaborazione;

ATTESO che l'art.5, comma 9, del DL 95/2012, come novellato da ultimo dall'art.6, comma 2, del DL 90/2014, che expressis verbis dispone: "E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del DL 165/2001, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette Amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi(...). *Gli incarichi, le cariche, e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.* Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile (...). Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata";

CONSIDERATO che in data 04.12.2014 il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha diramato specifica circolare interpretativa (n.6/2014) in tema di interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto- legge n.95/2012, come modificato dall'art.6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, specificando e chiarendo espressamente che, anche per gli incarichi direttivi a titolo gratuito, la disciplina regolamentare ivi prevista si sostanzia in una evidente eccezione ai divieti che essa impone, disponendo che, qualsiasi incarico, sia esso di natura dirigenziale che di specie "direttiva", nonché di studio e consulenza è consentito a titolo gratuito, specificando altresì che nel caso di incarichi dirigenziali o direttivi, è stabilito un limite di durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile;

CONSIDERATO, altresì, che il Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito della circolare sopracitata ha sostenuto che la disposizione di cui all'art.6 del DL 24 giugno 2014, n. 90 che ha novellato l'art.5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, "serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza e in particolare dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati, per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità della direzione degli uffici";

RICHIAMATA, altresì, la più recente circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, n.4/2015, in data 10.11.2015, con la quale il Ministro ha, tuttavia, fornito una più ampia interpretazione della norma, precisando che i suddetti incarichi "*possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalle finalità, quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o della carica*", per cui non sussiste l'obbligo di limitare la durata dell'incarico, fissandone la cessazione al momento della presa di servizio del soggetto subentrante all'incaricato già dipendente e collocato a riposo;

RILEVATO, pertanto, come coerentemente con la suddetta ratio, risulta pacificamente consentita la possibilità di incaricare, a titolo gratuito, il Dott. Antonio Iovino;

CONSIDERATO che, l'attribuzione dell'incarico di studio e consulenza, a titolo gratuito, rientra nell'alveo delle prerogative datoriali di cui all'art.5, comma 2, del D. Lgs 165/2001 e ss.mm. ii;

VALUTATA la disponibilità espressa dal Dott. Antonio Iovino;

VISTO l'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO altresì il disciplinare dell'incarico allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

## **DETERMINA**

**Per le motivazioni riportate in premessa,**

1. Di attribuire ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 9, del decreto legge n.95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, al Dott. Antonio Iovino, nato a Somma

Vesuviana, il 18 gennaio 1952, e residente in L'Aquila via San Giuseppe n.1, già dirigente della Regione Abruzzo, collocato in quiescenza, l'incarico gratuito di collaborazione, studio, consulenza e supporto all'Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico per la durata di un anno;

2. Far constare che l'incarico di collaborazione concerne in particolare tematiche di competenza del medesimo Ufficio, con riferimento al reclutamento del personale e alla gestione organizzativa del medesimo, alla gestione finanziaria e alla rendicontazione delle spese sostenute da sottoporre all'Ufficio del Commissario Straordinario per la Ricostruzione ed alla Ragioneria Provinciale dello Stato, all'approfondimento e focalizzazione delle problematiche relative alla normativa sulla ricostruzione pubblica e privata e sulle attività produttive, tematiche che richiedono una specifica competenza nella materia;
3. Di approvare l'allegato disciplinare di incarico, contenente i patti e le condizioni del rapporto intercorrente fra l'Ufficio Speciale e l'incaricato;
4. di stabilire che l'incaricato si attenga nell'espletamento dell'incarico, per quanto a titolo gratuito, a quanto disposto nell'ambito del codice di comportamento nazionale e nell'ambito del codice di comportamento specifico della Regione Abruzzo;
5. di dare atto che l'importo relativo al rimborso spese dovuto all'incaricato trova copertura nell'ambito delle spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo;
6. di comunicare il suddetto incarico a titolo gratuito all'Anagrafe delle prestazioni sull'applicativo per la PA del Dipartimento della Funzione pubblica, a cura del referente dell'Ufficio;
7. pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale, nella Sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
8. di dare atto che non sussiste alcun tipo di "conflitto di interesse" nell'adozione del presente atto direttoriale;

**Il Direttore**

**(dott. Vincenzo Rivera)**